

## **CRAM DOWN FISCALE ANCHE IN CASO DI VOTO NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

di ALESSANDRO TURCHI\*

SOMMARIO: 1. Il *cram down* fiscale e previdenziale nella nuova Legge Fallimentare. 2. Un dubbio interpretativo: la mancanza di voto e di adesione dell'amministrazione finanziaria. 3. La posizione assunta dal Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021. 4. Conclusioni

1. La Legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha anticipato, attraverso le modifiche apportate agli articoli 180, 182-*bis* e 182-*ter*, l. fall., l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall'art. 48, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con riferimento al concordato preventivo, il novellato comma quarto dell'art. 180, l. fall., attribuisce al Tribunale il potere di omologare il concordato preventivo anche in “*mancanza di voto*” da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali quando l'adesione da parte dei predetti enti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 l. fall., e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. *cram down* fiscale e previdenziale).

---

\* Dottore commercialista in Milano.

Analogamente, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, al comma quarto dell'art. 182-*bis*, 1. fall., è stata inserita la possibilità per il Tribunale di omologare l'accordo in “*manca*za di adesione” dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria quando la predetta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti, richiesta dal primo comma del medesimo art. 182-*bis* ai fini della conclusione dell'accordo.

Tale nuova disposizione è applicabile anche alle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione pendenti non omologate alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (4 dicembre 2020).

Mediante le predette integrazioni alla normativa fallimentare, il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa, ritenute di particolare rilevanza ai fini della risoluzione di situazioni di criticità, specialmente durante l'attuale periodo emergenziale. Non mancano, tuttavia, alcuni profili di criticità ai fini della concreta applicazione delle norme introdotte dalla L. 159/2020 sulla transazione fiscale e previdenziale.

2. Uno dei profili che ha suscitato diverse perplessità operative sull'applicazione del *cram down* fiscale e previdenziale riguarda il significato delle espressioni in “*manca*za di voto” e in “*manca*za di adesione” dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria inserite, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 180, 1. fall., per il concordato preventivo, e nel comma 5 dell'art. 182-*bis*, 1. fall., per gli accordi di ristrutturazione de debiti.

In sostanza, si tratta di stabilire se la “*manca*za di voto” e la “*manca*za di adesione” – quale presupposto per l'omologazione della transazione fiscale e previdenziale da parte del Tribunale e quindi per l'estensione “forzata” degli accordi – ricorre soltanto quando l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulla proposta formulata dal debitore ovvero anche quando rigettano la stessa, fermo restando il rispetto delle condizioni circa la convenienza e la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte *ex lege*.

Appare anzitutto ragionevole ritenere che, sebbene il legislatore abbia utilizzato due differenti locuzioni (necessarie per riflettere il differente procedimento di omologazione delle due procedure) per disciplinare il *cram down* fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, le modifiche apportate dalla L. 159/2020 sono espressione della medesima *voluntas legis*, rinvenibile altresì nella previsione di cui all'art. 48, co. 5, del Codice della crisi. Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. 14/2019 si rinviene, infatti, che la predetta norma è stata introdotta «al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi» dall'amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assistenziali. Inoltre, i recenti interventi riformatori non si sono limitati a tutelare ed agevolare le proposte di risoluzione della crisi avanzate soltanto dagli imprenditori, bensì anche dai debitori civili, attraverso le modifiche apportate alla L. 3/2012.

Sul tema sopra espresso si sono sviluppati differenti orientamenti<sup>1</sup>, per il cui approfondimento si rimanda ad altri autorevoli contributi, alcuni dei quali sono ora avvalorate dalla sentenza del Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021, la quale rappresenta la prima pronuncia inerente al *cram down* fiscale e previdenziale, sebbene applicato alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta, tuttavia, di una pronuncia dalla quale poter trarre utili spunti operativi anche per le procedure rivolte ai soggetti c.d. fallibili, poiché il comma 3-*quater* dell'art. 12 della L. 3/2012 è del tutto corrispondente al novellato comma quarto dell'art. 182-*bis*, 1. fall., in materia di accordi di ristrutturazione.

---

<sup>1</sup> Si veda, ad esempio, G. ANDREANI, *Le nuove norme della legge fallimentare sulla transazione fiscale*, in *Il Fallimentarista*, gennaio 2021; L. DE BERNARDI, *Brevi note a prima lettura sull'omologa dei piani di ristrutturazione con trattamento dei crediti tributari e contributivi (o anche: "del cram down del tribunale nella transazione fiscale")*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2 gennaio 2021; L. GAMBI, *Alcune note sul nuovo cram down nella transazione fiscale e contributiva*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 13 gennaio 2021; sul tema del *cram down* nel sovraindebitamento si veda F. CESARE, *Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori*, in *Il Fallimentarista*, gennaio 2021.

3. In tema di sovraindebitamento e *cram down* fiscale e previdenziale, l'art. 4-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 che ha convertito il decreto legge 137/2020, ha modificato la Legge 3/2012, anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tra queste, assumono un ruolo di preminenza quelle relative alla transazione fiscale e previdenziale. Infatti, il legislatore ha introdotto il comma 3-*quater* all'art. 12, L. 3/2012, disponendo quanto già previsto per la procedura di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 182-*bis*, comma quarto, sopra esposto.

In particolare, il novellato articolo 12, comma 3-*quater*, L. 3/2012, in vigore dal 25 dicembre 2020, dispone che «il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Il Tribunale di La Spezia è stato chiamato ad esprimersi nell'ambito dell'omologazione di un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 3/2012, ove il voto dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione era decisivo per raggiungere la maggioranza prescritta per l'approvazione della proposta. Tra le varie questioni affrontate dal Tribunale, preme qui analizzare la posizione assunta in merito alla questione attinente all'applicabilità del *cram down* fiscale e previdenziale in caso di mancata approvazione alla proposta ovvero anche nel caso di manifestazione di un voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria. Il riformato art. 12, L. 3/2012, infatti, al pari dell'art. 182-*bis*, comma quarto, l. fall., apre alla questione se la “*mancanza di adesione*” ricorra soltanto quando l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulla proposta formulata dal debitore ovvero anche quando rigettano la stessa.

Il Tribunale di La Spezia nella sentenza in commento si è orientato positivamente circa l'estensione degli effetti dell'accordo all'Agenzia delle Entrate, la quale non rimaneva

inerte di fronte alla proposta del debitore, bensì esprimeva voto negativo alla stessa.

Nel caso in esame, infatti, la maggioranza dei creditori (54%) esprimeva voto contrario alla proposta. Tra questi, tuttavia, vi era anche l'Agenzia delle Entrate che vantava crediti per un ammontare pari a circa il 26% di quelli ammessi alla votazione. Come si comprende, dunque, il voto dell'Agenzia risultava determinante visto che, se la stessa avesse votato a favore la percentuale dei voti contrari sarebbe scesa al 28% e, correlativamente, la percentuale dei voti favorevoli sarebbe ascesa al 72% consentendo dunque l'omologazione dell'accordo.

Prima delle modifiche apportate dalla L. 176/2020, il Tribunale non avrebbe potuto omologare l'accordo di composizione della crisi, poiché la proposta non avrebbe raggiunto la maggioranza del 60%. Dunque, il Collegio, nel decidere in merito all'omologazione dell'accordo, ha richiamato gli interventi recentemente apportati dal legislatore in merito al *cram down* fiscale e previdenziale.

In particolare, i Giudici spezzini hanno statuito che la recente modifica apportata all'art. 12, co. 3-*quater*, L. 3/2012, determina, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla norma, la “conversione *ipso jure* in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate”. Ciò trova giustificazione nel fatto che la “novella normativa costituisce applicazione dell'art. 97 della Costituzione ovvero del principio di buon andamento nel senso di efficienza della Pubblica Amministrazione”. In tale ottica, secondo il Collegio, il “legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi (...) che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale”.

I Giudici spezzini hanno precisato, infine, che la norma in esame trova applicazione limitatamente alle ipotesi in cui il voto dell'amministrazione finanziaria è decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte *ex lege*, “poiché qualora esso risulti ininfluente l'obiettivo della massima efficienza della Pubblica Amministrazione è già realizzato (nel caso di approvazione della proposta)” oppure non può essere

realizzato (nel caso di mancata approvazione della proposta) per fattori estranei alla condotta (*rectius* al voto) della Pubblica Amministrazione”.

4. Il *cram down* fiscale e previdenziale rappresenta uno strumento di composizione della crisi che potenzialmente può supportare un numero molto elevato di imprese in difficoltà. L'obiettivo del legislatore è stato infatti quello di eliminare una delle più rilevanti criticità applicative dell'istituto della transazione fiscale, costituita da posizioni particolarmente intransigenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sovente portavano ad affossare proposte di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione anche quando le alternative concretamente praticabili (fallimento) si presentano palesemente meno convenienti.

Il dettato normativo, tuttavia, si presta ad alcuni dubbi interpretativi, uno dei quali è rappresentato dal significato delle espressioni in “*mancanza di voto*” e in “*mancanza di adesione*” dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria previste dalle norme di riferimento. La sentenza in esame, sebbene riferita ad un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento regolata sul tema da una disposizione del tutto analoga alla medesima procedura rivolta ai soggetti c.d. fallibili (art. 182-*bis*, l.fall.), fornisce indubbiamente degli utili spunti interpretativi. Si tratta ora di comprendere se anche altri Tribunali italiani interpreteranno il significato di “*mancanza di voto*” e “*mancanza di adesione*” non soltanto al caso in cui l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali rimangano inerti (*rectius*: non si pronunciano) di fronte alla proposta del debitore, ma anche quando rigettano la stessa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni prescritte *ex lege* ai fini dell'estensione “forzata” degli effetti dell'accordo.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del procedimento di accordo di composizione della crisi ex artt. 6 ss Legge 3/2012 indicato in epigrafe promosso da [redacted] cf [redacted] [redacted] [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tronconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ricardo Duykers Mannocci a La Spezia Via Dei Colli n. 9, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Ricardo Duykers Mannocci;

\*\*\*

Premesso che in data 03.11.2018 [redacted] depositava proposta di accordo di composizione della crisi.

Premesso che il Giudice con provvedimento del 29.11.2019 ammetteva a norma dell'art. 10 Legge 3/2012 la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [redacted] fissando per la comparizione delle parti e la verifica dell'esito del voto ex artt. 11 e 12 co. 1 Legge 3/2012 l'udienza dell'11.03.2020, e disponendo che il gestore della crisi alla data dell'udienza depositasse relazione sull'esito delle votazioni della massa creditoria.

La proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [redacted] ammessa dal Giudice ha il seguente contenuto.

\*L'attivo di cui è titolare [redacted] si compone dei seguenti elementi:

-Euro 135.000,00 quale prezzo ricavato dalla vendita, nell'ambito del procedimento n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia promosso dai creditori nei

confronti di STEFANO ..... \, dell'immobile precedentemente di proprietà di ..... ubicato a La Spezia Cor ..... ) (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di La Spezia al foglio 30 particella 51 subalterno 23). Il prezzo è attualmente nella disponibilità dell'avv. Manuela Capaccioli quale delegato alla vendita ex art. 591bis cpc nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia;

-reddito da lavoro autonomo, considerato che ..... svolge la professione di ..... ed ha realizzato, quali redditi complessivi, Euro 53.316,00 nel 2014, Euro 70.333,00 nel 2015, Euro 36.837,00 nel 2016, Euro 39.115,00 nel 2017;

-immobile di proprietà esclusiva ubicato nel Comune di Calice al ..... (censito al NCEU del Comune di Calice al Cornoviglio al foglio 24 particella 680 subalterno 1 frazione Tranci snc, piano T-1-2), stimato Euro 70.000,00.

\*Il passivo a carico di ..... ammonta ad Euro 573.708,37, così composti (gli importi ammessi sono quelli di cui alla tabella dello stato passivo alle pagine 18 e 19 della memoria del 12.04.2019 con le correzioni che seguono):

-Euro 26.717,80 in prededuzione (privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutto il patrimonio di ..... \) per i compensi e le spese del difensore e del gestore nella procedura di accordo di composizione della crisi;

-Euro 15.351,40 in prededuzione (privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutto il patrimonio di ..... ) per compensi e spese degli ausiliari del Giudice (esperto estimatore, custode, delegato alla vendita) oltre alle spese del decreto di trasferimento nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia (già versati da L ..... e Banca Carige spa, quali creditori precedente od intervenuto nella procedura esecutiva,



che nello stato passivo della presente procedura di accordo di composizione della crisi si surrogano nella titolarità dei medesimi crediti);

-Euro 244.784,40 quali crediti garantiti da ipoteca (Ubi Banca spa per Euro 64.527,96, titolare di ipoteca di primo grado sull'immobile ubicato a Calice al Cornoviglio; Banca Carige spa per Euro 180.256,44, la quale era titolare di ipoteca di primo grado sull'immobile ubicato a La Spezia), cancellata a seguito di relativo ordine contenuto nel decreto di trasferimento ex art. 586 cpc pronunciato nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia, conseguendone l'estensione della prelazione al prezzo ricavato dal trasferimento in sede esecutiva ex art. 596 co. 1 cpc);

-Euro 44.949,40 con privilegio generale mobiliare ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc;

-Euro 113.100,17 quali crediti con altri privilegi mobiliari generali, di cui Euro 53.813,48 a titolo di imposta sul valore aggiunto (l'importo di Euro 112.488,55 emergente dalla tabella del passivo alle pagine 18 e 19 della memoria del 12.04.2019 viene corretto dal Giudice in Euro 113.100,17, considerato che dal raffronto tra le pagine 18 e 26 deriva che, nell'ambito della tabella dello stato passivo, l'importo della voce "Agenzia Riscossione (prima rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 0,00 ad Euro 721,54, mentre l'importo della voce "Agenzia Riscossione (seconda rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 33.649,83 ad Euro 33.539,91);

-Euro 44.485,65 quali crediti alimentari impignorabili ex art. 545 cpc;

-Euro 84.319,55 al chirografo.

\*La proposta di accordo di composizione della crisi pone a disposizione della procedura risorse attive per Euro 241.560,00, così composte:

-Euro 135.000,00 quale prezzo ricavato dalla vendita immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia;

-Euro 1.480,00 mensili per la durata di 72 mesi (totale Euro 106.560,00) provenienti dall'esercizio dell'attività professionale da parte di

\*Si prevede la costituzione di tre classi di creditori (vedasi pagina 31 della memoria del 12.04.2019 con le correzioni che seguono):

-classe 1 costituita dai creditori ipotecari incapienti degradati e dai creditori privilegiati generali incapienti degradati (ivi compreso l'importo di Euro 53.813,48 a titolo di imposta sul valore aggiunto), pari a complessivi Euro 245.375,21 (l'importo di Euro 14.927,56 riferito all'Agenzia delle Entrate Riscossione a pagina 31 della memoria del 12.04.2019 viene corretto dal Giudice in Euro 15.646,39, considerato che dal raffronto tra le pagine 18 e 26 deriva che, nell'ambito della tabella dello stato passivo, l'importo della voce "Agenzia Riscossione (prima rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 0,00 ad Euro 721,54, mentre l'importo della voce "Agenzia Riscossione (seconda rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 33.649,83 ad Euro 33.539,91);

-classe 2 costituita dai creditori chirografari, pari ad Euro 84.319,55;

-classe 3 costituita dai titolari di crediti alimentari impignorabili per Euro 44.485,65.

\*L'attivo a disposizione della procedura viene utilizzato per il pagamento dei creditori nei seguenti termini (per gli importi corrisposti ai singoli creditori vedasi la tabella a pagine 35 e 36 della memoria del 12.04.2019, con le correzioni che seguono):

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione per attività svolta nella presente procedura di sovra-indebitamento n. 3/2018 ADR, ovvero il difensore di €

..... ed il gestore della crisi (onere Euro 26.717,80), entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo di Euro 135.000,00 costituito dal prezzo dell'immobile ubicato a La Spezia ..... già versato dall'aggiudicatario del medesimo immobile nell'ambito della procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia;

-pagamento integrale dei compensi e delle spese degli ausiliari del Giudice (esperto estimatore, custode, delegato alla vendita) oltre alle spese del decreto di trasferimento nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia (onere Euro 15.351,40) entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo di Euro 135.000,00 costituito dal prezzo dell'immobile ubicato a La Spezia ( ) già versato dall'aggiudicatario del medesimo immobile nell'ambito della procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia;

-pagamento del creditore ipotecario Banca Carige spa (ipoteca di primo grado estesa sul prezzo della vendita in sede esecutiva dell'immobile ubicato a La Spezia

) nella misura di Euro 92.930,80 entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite il residuo del prezzo di aggiudicazione dell'immobile ubicato a La Spezia Corso Cavour n. 280 dopo la soddisfazione dei crediti del difensore d'ufficio e del gestore della crisi per l'attività svolta nel presente procedimento n. 3/2018 ADR, nonché dei compensi e delle spese degli ausiliari del Giudice dell'esecuzione (esperto estimatore, custode, delegato alla vendita) oltre alle spese del decreto di trasferimento nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia;

-pagamento dei crediti alimentari impignorabili ex art. 545 cpc, pari ad Euro 44.485,65 (creditori costituenti la classe 3), entro 72 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo derivante dal prosieguo dell'attività professionale da parte di

-pagamento integrale del credito chirografario di Ubi Banca spa pari ad Euro 4.569,65 entro 72 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo derivante dal prosieguo dell'attività professionale da parte di

-pagamento dei creditori costituenti la classe 1 (creditori ipotecari incapienti degradati e creditori privilegiati generali incapienti degradati) nella misura del 9,14% (onere Euro 22.455,75) entro 72 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo derivante dal prosieguo dell'attività professionale da parte di [redacted] (gli importi di Euro 14.927,56 ed Euro 1.367,36 riferiti al credito "Agenzia della Riscossione Totale" a pagina 36 della memoria integrativa del 12.04.2019 vengono corretti dal Giudice rispettivamente in Euro 15.646,39 ed Euro 1.430,08, considerato che dal raffronto tra le pagine 18 e 26 deriva che, nell'ambito della tabella dello stato passivo, l'importo della voce "Agenzia Riscossione (prima rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 0,00 ad Euro 721,54, mentre l'importo della voce "Agenzia Riscossione (seconda rottamazione)" deve essere rettificato da Euro 33.649,83 ad Euro 33.539,91);

-pagamento dei creditori costituenti la classe 2 (creditori chirografari), con l'esclusione di Ubi Banca spa, nella misura dell'1% (onere Euro 796,97), entro 72 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite l'attivo derivante dal prosieguo dell'attività professionale da parte di [redacted]

L'importo di Euro 135.000,00 ricavato dalla vendita dell'immobile ubicato a La Spezia [redacted] nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia sarà consegnato dal delegato alla vendita al gestore della crisi di cui alla presente procedura di sovra-indebitamento successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Il gestore della crisi provvederà alla distribuzione ai creditori dell'importo di Euro 135.000,00 entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

L'attivo derivante dal prosieguo dell'attività professionale di [redacted] verrà versato mensilmente nella misura di Euro 1.480,00 dal medesimo [redacted] al gestore della crisi su conto corrente intestato alla procedura.

Il gestore della crisi provvederà alla distribuzione annuale degli importi derivanti dall'attività lavorativa di [redacted] nel seguente ordine: pagamento dei creditori costituenti la classe 1 (creditori ipotecari incapienti degradati e creditori privilegiati generali incapienti degradati), pagamento dei creditori costituenti la classe 3 (creditori titolari di credito alimentare), pagamento dei creditori costituenti la classe 2 (creditori chirografari).

La soddisfazione dei creditori tramite l'attivo proveniente dall'attività lavorativa di [redacted], avverrà nel dettaglio come segue:

- i creditori di cui alla classe 1 saranno soddisfatti con la distribuzione prevista al termine del primo anno (Euro 17.760,00) e con la distribuzione prevista al termine del secondo anno (Euro 4.695,75);
- i creditori di cui alla classe 3 saranno soddisfatti con le distribuzioni previste al termine del secondo anno (Euro 13.064,25), al termine del terzo anno (Euro 17.760,00), al termine del quarto anno (Euro 13.661,40);
- i creditori di cui alla classe 2 saranno soddisfatti con le distribuzioni previste al termine del quarto anno (Euro 4.098,60) ed al termine del quinto anno (Euro 1.268,02).

L'onere totale ammonta ad Euro 207.308,02.

Il creditore ipotecario Ubi Banca spa (Euro 64.527,96) verrà soddisfatto secondo il regolare piano di ammortamento del contratto di mutuo già in corso (ultima rata alla data del 12.12.2033), secondo modalità estranee all'accordo di composizione della crisi.

Premesso che il gestore della crisi in data 11.03.2020 depositava le comunicazioni della proposta di accordo di composizione della crisi nonché del provvedimento del Giudice di ammissione della proposta e fissazione dell'udienza dell'11.03.2020 effettuate dallo stesso gestore della crisi nei confronti dei creditori, le memorie contenenti l'espressione del voto e la precisazione del credito pervenute successivamente dai creditori, nonché la relazione sull'esito delle votazioni con allegate le comunicazioni pervenute dai creditori.

Le comunicazioni della proposta di accordo di composizione della crisi e del provvedimento del Giudice di ammissione della proposta e di fissazione dell'udienza in data 11.03.2020 risultano effettuate nelle date del 23.01.2020 e del 24.01.2020.

Banca Passadore spa con comunicazione del 25.02.2020 ha espresso voto negativo (senza contestare l'importo del credito ammesso per Euro 16.716,20).

L'Agenzia delle Entrate con comunicazioni del 12.02.2020 e del 19.02.2020 ha espresso voto negativo precisando il proprio credito in Euro 204.068,47 (di cui Euro 31.063,13 per ruoli non ancora consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed Euro 173.005,34 per ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in luogo dell'importo complessivo di Euro 94.944,20 con privilegio generale mobiliare indicato nel provvedimento di ammissione della proposta).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione del 04.02.2020 non ha espresso alcuno voto, ma ha precisato che i crediti degli enti impositori iscritti nei ruoli consegnati alla medesima Agenzia delle Entrate Riscossione ammontano ad Euro 162.952,76 (di cui Euro 160.345,72 in via privilegiata ed Euro 2.607,04 al chirografo).

Credito Fondiario spa, quale procuratrice speciale di Riviera Npl srl, con comunicazione del 28.02.2020, premesso che il credito ipotecario di Banca Carige spa è stato ceduto a Riviera Npl srl in data 04.12.2018, ha precisato il proprio credito ipotecario in Euro 193.807,41 (di cui Euro 180.256,44 quali rate residue del mutuo fondiario dovute da ed Euro 13.550,97 per spese sostenute con riferimento all'atto di intervento svolto nella procedura esecutiva n. 81/2013 RGE esecuzioni immobiliari del del Tribunale di La Spezia, in luogo dell'importo complessivo di Euro 180.256,44 garantito da ipoteca indicato nel provvedimento di ammissione della proposta), ed ha espresso voto negativo rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da

Ubi Banca spa, con comunicazione del 28.02.2020, ha precisato il proprio credito ipotecario in Euro 67.065,90 (in luogo di Euro 64.527,96 indicati nel provvedimento di ammissione della proposta) ed il proprio credito chirografario in Euro 5.494,17 (in luogo di Euro 4.569,65 indicati nel provvedimento di ammissione della proposta), ed ha espresso voto positivo limitatamente al credito chirografario.

Il gestore della crisi concludeva nel senso della mancata approvazione della proposta da parte di almeno il 60% dei creditori ammessi al voto.

Premesso che il Giudice rinviava più volte l'udienza, al solo fine della comparizione delle parti e della verifica dell'esito delle votazioni sulla proposta, senza rimessione delle parti in termini per l'espressione del voto o la precisazione sul credito. In particolare l'udienza veniva dapprima rinviata, con provvedimento del 09.03.2020 (quando cioè era già decorso il termine ex art. 11 co. 1 primo periodo Legge 3/2012 per l'espressione del voto, entro 10 giorni antecedenti l'udienza, riferito all'originaria udienza dell'11.03.2020), alla data del 03.06.2020, e successivamente, con provvedimento del 29.05.2020, alla data dell'11.11.2020.

Premesso che all'udienza dell'11.11.2020 comparivano [redacted] (tramite il procuratore costituito), il creditore [redacted] (tramite avvocato) ed il gestore della crisi.

Il gestore della crisi richiamava la propria relazione depositata in data 11.03.2020 evidenziando che la proposta di accordo non è stata approvata dai creditori rappresentanti almeno il 60% della massa creditoria avente diritto al voto.

[redacted] e L. [redacted] si rimettevano alla decisione del Giudice.

Il Giudice si riservava.

Osservato che il procedimento deve proseguire nelle modalità seguenti (vedasi provvedimento in data 28.02.2019 del Tribunale di La Spezia estensore dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, pubblicato in data 05.03.2020 su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23328).

Questo Giudice deve verificare l'esito delle votazioni dei creditori sulla base degli importi dei crediti indicati nel provvedimento di ammissione della proposta di accordo di composizione della crisi pronunciato in data 29.11.2019 (confermando o meno la relazione del gestore della crisi sull'esito delle votazioni della massa creditoria depositata alla data dell'udienza di comparizione delle parti).

Qualora i voti positivi siano inferiori alla percentuale minima per l'approvazione della proposta di cui all'art. 11 co. 2 primo periodo Legge 3/2012 (60% dei creditori aventi diritto al voto) il Giudice pronuncia declaratoria di improcedibilità.

Qualora i voti positivi siano superiori alla percentuale minima di cui all'art. 11 co. 2 primo periodo Legge 3/2012, si verifica quanto segue in applicazione del disposto dell'art. 12 Legge 3/2012.

Il Giudice dispone che il gestore della crisi trasmetta a tutti i creditori ed al sovra-indebitato la relazione sull'esito delle votazioni ed il provvedimento del Giudice che accerta l'esito delle votazioni (eventualmente in rettifica a quanto relazionato dal gestore della crisi), assegna alle parti termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata dal gestore della crisi per l'invio al medesimo gestore della crisi di eventuali contestazioni (in particolare il sovra-indebitato ed i creditori possono contestare anche con produzioni documentali le precisazioni dei crediti depositate da uno o più creditori nel termine ex art. 11 co. 1 primo periodo Legge 3/2012, mentre ciascuno creditore non può precisare o documentare il proprio credito diversamente da quanto avvenuto in precedenza), invita il gestore della crisi al deposito delle comunicazioni effettuate alle parti, delle contestazioni avanzate dalle parti, nonché dell'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.



Il Giudice, successivamente, accerta l'importo corretto dei crediti in ragione delle contrapposte difese delle parti (fermo restando che il procedimento di accordo di composizione della crisi ha ad oggetto i crediti sussistenti alla data del deposito della proposta, ovvero nel presente procedimento la data del 03.11.2018, oltre agli interessi maturandi ex art. 9 co. 3<sup>quater</sup> Legge 3/2012 in periodo di tempo corrispondente a quello, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo, entro il quale deve essere completato il pagamento, eventualmente falcidiato, a favore degli specifici creditori).

Qualora l'accordo non risulti raggiunto alla luce dei crediti rettificati, il Giudice pronuncia declaratoria di improcedibilità.

Qualora l'accordo risulti raggiunto alla luce dei crediti eventualmente rettificati, il Giudice dichiara la formazione dell'accordo tra il sovra-indebitato e la massa creditoria.

Occorre a questo distinguere l'ipotesi in cui i crediti siano rettificati rispetto a quelli indicati nel provvedimento di ammissione della proposta e l'ipotesi in cui i crediti non siano invece rettificati.

In ipotesi di rettifica dei crediti rispetto a quelli indicati nel provvedimento di ammissione della proposta, il Giudice assegna al sovra-indebitato termine di 15 giorni ex art. 9 co. 3<sup>ter</sup> Legge 3/2012 per la modifica della proposta prevedendo la soddisfazione dei creditori rettificati nello stesso importo che sarebbe stato previsto a loro favore qualora il loro credito fosse stata ammesso *ab origine* nell'importo rettificato ad esito del contraddittorio tra le parti. Qualora la proposta non venga modificata, il Giudice dichiara il rigetto dell'omologazione dell'accordo. Qualora la proposta venga modificata, il Giudice decide l'omologazione od il rigetto dell'omologazione dell'accordo.

In ipotesi di mancata rettifica dei crediti rispetto a quelli indicati nel provvedimento di ammissione della proposta, il Giudice decide (unitamente alla dichiarazione di formazione

dell'accordo tra il sovra-indebitato e la massa creditoria) l'omologazione od il rigetto dell'omologazione dell'accordo.

Osservato quanto segue sul piano generale circa il computo dei voti nella procedura di accordo di composizione della crisi.

Innanzitutto deve essere premesso che il concetto di prelazione rilevante ai fini del voto della massa creditoria nelle procedure concorsuali è inteso in senso astratto come riconducibilità del credito ad una delle categorie di prelazione previste dalla Legge (eccezione fatta per quelle ipotesi in cui la finalità della norma correlata all'esercizio del voto imponga una valutazione del concetto di prelazione in concreto, nel senso di effettiva capienza del patrimonio del debitore per la soddisfazione del credito, come accade per la prelazione ammessa al voto in ipotesi di dilazione ultra-annuale del pagamento in deroga all'art. 8 co. 4 Legge 3/2012, trattandosi di norma che intende assicurare il pagamento celere dei creditori prelazionari nei limiti in cui sia possibile effettivamente l'esercizio della prelazione sul patrimonio del debitore).

Si consideri la disciplina della procedura di concordato preventivo in tema di voto della massa creditoria.

L'art. 160 co. 2 RD 267/1942 prevede *“La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”*.

*L'art. 177 co. 2 e 3 RD 267/1942 prevede "2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto di voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto od in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta da garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".*

L'articolato normativo deve essere interpretato come segue.

I creditori titolari di diritto di privilegio, pegno od ipoteca, non sono ammessi al voto (ed i loro crediti non sono computati ai fini della verifica dell'esito delle votazioni della massa creditoria) qualora la proposta di concordato ne preveda il pagamento integrale.

I creditori titolari di diritto di privilegio, pegno od ipoteca, di cui la proposta prevede il pagamento integrale sono ammessi al voto anche per quella parte di credito per cui essi rinuncino alla prelazione. In questa ipotesi viene applicata per la parte di credito privata della prelazione la proposta relativa ai creditori chirografari, ed i creditori rinunciatari sono considerati chirografari per la parte del credito per cui vi è stata rinuncia alla prelazione.

I creditori titolari di diritto di privilegio, pegno od ipoteca, dei quali la proposta non preveda il pagamento integrale a norma dell'art. 160 co. 2 RD 267/1942 (nel senso che non viene pagato in tutto od in parte l'importo del credito superiore alla somma attribuibile al creditore nell'ipotesi della liquidazione del bene gravato da prelazione) sono ammessi al voto limitatamente alla parte di credito non coperta da garanzia (ovvero l'importo del credito superiore alla somma attribuibile al creditore nell'ipotesi della liquidazione del bene gravato da prelazione), e per questa parte di credito sono considerati chirografari.

L'esclusione del voto dei creditori prelazionari per la parte di credito coperta da garanzia prevista dall'art. 177 co. 3 RD 267/1942 rinviene il proprio fondamento nel disposto dell'art. 160 co. 2 RD 267/1942: la norma consente la falcidia del credito prelazionario solo relativamente alla parte di credito superiore alla somma attribuibile al creditore a seguito della liquidazione del bene gravato da prelazione, così che per la parte di credito coperta dalla garanzia non assoggettabile a falcidia (e quindi non assoggettabile ad alcuna compressione in base alla proposta concordataria) il creditore non ha alcuno interesse giuridicamente rilevante ad esprimersi sulla proposta.

Si consideri la disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi in tema di voto della massa creditoria.

L'art. 11 co. 2 secondo periodo Legge 3/2012 prevede *“I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione”*.

La norma enuncia espressamente due regole sul voto della massa creditoria.

I creditori titolari di diritto di privilegio, pegno od ipoteca, non sono ammessi al voto (ed i loro crediti non sono computati ai fini della verifica dell'esito delle votazioni della massa creditoria) qualora la proposta ne preveda il pagamento integrale.

I creditori titolari di diritto di privilegio, pegno od ipoteca, dei quali la proposta preveda il pagamento integrale sono ammessi al voto se rinunciano in tutto od in parte alla prelazione: in questo caso rispetto alla parte di credito per cui vi è stata rinuncia alla prelazione trova applicazione la parte della proposta riferita ai creditori chirografari (ed il voto quali creditori chirografari è limitato all'importo del credito per cui vi è stata rinuncia alla prelazione, applicandosi per analogia il disposto dell'art. 177 co. 2 secondo periodo RD 267/1942).

La Legge 3/2012 non disciplina, ai fini dell'esercizio del voto, l'ipotesi in cui la proposta di accordo non preveda la soddisfazione integrale del creditore prelazionario.

Questo Giudice deve evidenziare, rispetto alle procedure di accordo di composizione della crisi, l'applicabilità per analogia della disciplina della procedura di concordato preventivo prevista dall'art. 177 co. 3 RD 267/1942 in base alla quale i creditori prelazionari non soddisfatti integralmente sono ammessi al voto quali creditori chirografari per la parte di credito non coperta da garanzia ovvero la parte di credito superiore all'importo attribuibile al creditore nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato da prelazione.

L'art. 7 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012 recita: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

L'art. 7 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012 sulle procedure di accordo di composizione della crisi costituisce norma di contenuto identico a quella di cui all'art. 160 co. 2 RD 267/1942 per le procedure di concordato preventivo.

L'art. 160 co. 2 RD 267/1942 individua la *ratio* dell'art. 177 co. 3 RD 267/1942 sul voto dei creditori prelazionari nelle procedure di concordato preventivo limitato alla parte di credito non coperta da garanzia in quanto superiore all'importo attribuibile al creditore a seguito della liquidazione dei beni gravati da prelazione (il creditore non ha interesse giuridicamente rilevante ad esprimersi sulla proposta per la parte di credito coperta da garanzia non falcidiabile in sede concordataria).

L'art. 7 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012 consente l'applicazione per analogia dell'art. 177 co. 3 Legge 3/2012 nelle procedure di accordo di composizione della crisi.

In ipotesi di pagamento del creditore prelazionario (concetto di prelazione da intendersi in senso concreto valutata l'effettiva capienza del patrimonio del debitore) oltre il termine di un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, nell'ambito delle procedure di accordo di composizione della crisi con continuità dell'attività d'impresa (in deroga al disposto dell'art. 8 co. 4 Legge 3/2012), il creditore prelazionario conserva il grado di prelazione ma è ammesso al voto come creditore prelazionario per la parte di credito soddisfatta oltre l'anno.

I creditori chirografari sono ammessi al voto per l'intero importo del credito, salva l'ipotesi in cui la proposta di accordo di composizione della crisi ne preveda il pagamento integrale determinandone l'esclusione dal voto (in questa ipotesi i loro crediti non sono neppure computati ai fini della verifica dell'esito delle votazioni della massa creditoria).

In ogni caso non sono ammessi al voto (ed i crediti non devono essere computati ai fini della verifica dell'esito delle votazione della massa creditoria) i creditori esclusi espressamente dal voto ai sensi dell'art. 11 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012 (coniuge del debitore, parenti ed affini del debitore sino al quarto grado, cessionari od aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta). La *ratio* della normativa è quella di tutelare la corretta formazione della volontà della massa creditoria escludendo ogni condizionamento (nel senso di incidenza sull'esito delle votazioni) proveniente dai soggetti caratterizzati da peculiari rapporti con il sovra-indebitato che rendono non attendibile l'espressione del loro voto, nel senso che può presumersi con ragionevole grado di certezza che gli stessi esprimano voto favorevole indipendentemente dalla valutazione del contenuto economico della proposta.

La *ratio* dell'art. 11 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012 consente di interpretare la norma per *analogia legis* anche rispetto alle posizioni del difensore del soggetto in stato di sovra-indebitamento e del gestore della crisi, da considerarsi *tamquam non essent* ai fini dell'approvazione dell'accordo, rilevato che gli stessi hanno partecipato alla

predisposizione della proposta e quindi alla definizione delle modalità di soddisfazione del loro credito.

Si osservi che qualora i soggetti prelazionari il cui credito viene soddisfatto con dilazione ultra-annuale (in deroga all'art. 8 co. 4 Legge 3/2012) coincidono con i soggetti esclusi dal voto a norma dell'art. 11 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012 l'omologazione dell'accordo (in caso di approvazione della massa creditoria) è comunque possibile pure permanendo l'esclusione dal voto dei medesimi creditori, richiamata la *ratio* alla base del disposto normativo di cui all'art. 11 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012 ovvero considerato che trattasi di soggetti che in base alla prospettiva di Legge esprimerebbero in ogni caso voto positivo alla dilazione ultra-annuale.

Una particolare categoria di creditori esclusi dal voto è rappresentata dai creditori rispetto ai quali la proposta di accordo di composizione della crisi prevede la soddisfazione in termini identici a quelli previsti da accordo specifico intercorso tra il sovra-indebitato ed il creditore anteriormente al deposito della proposta.

La *ratio* della procedura di accordo di composizione della crisi è quella del superamento della crisi da sovra-indebitamento sulla base di piano di pagamento caratterizzato dalla riduzione delle pretese creditorie in senso quantitativo (riduzione degli importi) o qualitativo (differimento dei termini di pagamento), verificandosi in ipotesi di esecuzione integrale dell'accordo l'estinzione dell'intera esposizione debitoria sussistente alla data del deposito della proposta ed oggetto dell'accordo.

Il sacrificio significativo delle pretese creditorie costituisce elemento insito alle caratteristiche e finalità della procedura di accordo di composizione della crisi.

In particolare, nell'ipotesi di obbligazioni oggetto di accordi pregressi (rispetto al deposito della proposta) tra il sovra-indebitato ed il singolo creditore, il sacrificio significativo della pretesa creditoria si verifica qualora la proposta di accordo di composizione della crisi preveda il pagamento del credito secondo termini quantitativi e qualitativi diversi rispetto a

quelli dell'accordo pregresso e tali per cui in linea ipotetica l'adempimento dell'accordo pregresso nei termini di cui alla proposta dell'accordo di composizione della crisi giustificerebbe il creditore a richiedere la risoluzione dell'accordo pregresso ex art. 1453 cc.

Invece, con riferimento alle obbligazioni non oggetto di accordi pregressi, la presenza o meno di sacrificio significativo del creditore deve essere valutata con riferimento al rapporto tra proposta formulata nella procedura di accordo di composizione della crisi e contenuto delle richieste di pagamento provenienti dal creditore come integrate dalle specifiche disposizioni di Legge (così in materia tributaria quanto ai termini di pagamento delle imposte), verificandosi un sacrificio significativo qualora in linea ipotetica la soddisfazione dell'obbligazione nei termini indicati nella proposta giustificerebbe (anche tenuto conto dei canoni di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione) l'esercizio di azioni di condanna od azioni esecutive da parte del creditore.

Il pagamento del creditore secondo termini quantitativi o qualitativi che non impongano un sacrificio significativo del creditore non può essere ammesso nella procedura di accordo di composizione della crisi.

Il creditore che non subisce un sacrificio significativo rimane estromesso dalla procedura di accordo di composizione della crisi e viene soddisfatto secondo modalità estranee alla procedura.

I medesimi principi trovano applicazione, nell'ambito del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è prevista il prossimo 01.09.2021 in base all'art. 389 D.Lgs. 14/2019 come modificato dall'art. 5 Decreto Legge 23/2020 convertito in Legge 40/2020), rispetto alla procedura di concordato minore che sostituirà la procedura di accordo di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012.

In base al combinato disposto dell'art. 74 co. 4 D.Lgs.14/2019 e dell'art. 86 D.Lgs. 14/2019, limitatamente al concordato minore con continuità dell'attività d'impresa, il



pagamento dei creditori prelazionari deve avvenire nel termine di due anni decorrente dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione (l'elevazione a due anni del termine della moratoria del pagamento dei creditori prelazionari nel concordato minore con continuità dell'attività d'impresa, rispetto al termine annuale ex art. 8 co. 4 Legge 3/2012 previsto per l'accordo di composizione della crisi con continuità dell'attività d'impresa, comporta anche la modifica del termine di riferimento per l'individuazione della parte di credito prelazionario ammessa al voto, nel senso che la parte di credito prelazionario ammessa al voto è quella soddisfatta oltre il termine di due anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, e non più oltre il termine di un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione).

L'art. 75 co. 2 D.Lgs. 14/2019, quanto al limite minimo di necessaria soddisfazione dei creditori prelazionari, ripropone il disposto dell'art. 7 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012.

L'art. 79 co. 1 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019, quanto al voto della massa creditoria nella procedura di concordato minore, ripropone il disposto dell'art. 11 co. 2 secondo periodo Legge 3/2012 (e prevede altresì la riduzione al 50,01% della massa creditoria ammessa al voto che deve esprimere voto favorevole per l'approvazione della proposta).

L'art. 79 co. 1 terzo periodo D.Lgs. 14/2019 prevede che i creditori prelazionari soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, così riproducendo anche nelle procedure di concordato minore la disciplina di cui all'art. 177 co. 3 RD 267/1942 (a sua volta l'art. 177 co. 3 RD 267/1942 è riprodotto per le procedure di concordato preventivo dall'art. 109 co. 4 D.Lgs. 14/2019).

L'art. 79 co. 2 D.Lgs. 14/2019 sui creditori esclusi dal voto ripropone il disposto dell'art. 11 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012.

Osservato quanto segue sull'esito delle votazioni nel presente procedimento.

\*Questo Giudice deve innanzitutto indicare i creditori ammessi al voto:

-Luciano Caviglioli per Euro 44.485,65;

-Riviera Npl srl (tramite il procuratore speciale Credito Fondiario spa) per Euro 87.325,64 (differenza tra il credito ipotecario ammesso alla proposta, Euro 180.256,44, ed il limite di capienza del bene gravato da ipoteca al netto delle prededuzioni prevalenti, Euro 92.930,80);

-Agenzia delle Entrate per Euro 94.944,20;

-Cassa di Risparmio di Genova per Euro 44.494,40;

-Comune di Calice al Cornoviglio per Euro 2.984,00;

-Banca Carige spa per Euro 32.500,00;

-Condominio Corso Cavour per Euro 3.666,51

-Spezia Risorse spa per Euro 15.171,97;

-Agos spa per Euro 22.560,13;

-Banca Passadore spa per Euro 16.716,20;

-Graad Scrl per Euro 4.307,06.

Questo Giudice deve altresì indicare i creditori non ammessi al voto:

-tutti i creditori in prededuzione (in realtà privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc), in quanto pagati integralmente entro l'anno;

-Riviera Npl srl (tramite il procuratore speciale Credito Fondiario spa) per l'importo ipotecario di Euro 92.930,80 (corrispondente alla somma attribuibile al creditore nell'ipotesi della liquidazione del bene gravato da prelazione, che viene distribuita a Riviera Npl srl nel termine di un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione);

-Ubi Banca spa per l'importo ipotecario di Euro 64.527,96, trattandosi di creditore che rimane estromesso dalla procedura poiché soddisfatto secondo il regolare piano di

ammortamento del mutuo tramite risorse ultronee rispetto a quelle conferite alla procedura;

-Ubi Banca spa per l'importo al chirografo di Euro 4.569,65, trattandosi di importo soddisfatto integralmente.

In conclusione i creditori ammessi al voto ammontano ad Euro 369.610,76.

\*Questo Giudice deve successivamente verificare l'esito delle votazioni.

L'Agenzia delle Entrate, Riviera Npl srl (tramite il procuratore speciale Credito Fondiario spa), Banca Passadore spa, titolari di crediti che ammontano complessivamente ad Euro 198.986,04 (53,84% del totale dei crediti ammessi al voto), hanno espresso voto negativo.

Tutti gli altri creditori ammessi al voto, titolari di crediti che ammontano complessivamente ad Euro 170.624,72 (46,16% del totale dei crediti ammessi al voto), hanno espresso voto positivo.

La percentuali di voti positivi è inferiore alla percentuale minima prevista dalla Legge per l'approvazione dell'accordo (60% dei creditori aventi diritto al voto).

Occorre tuttavia evidenziare i più recenti interventi normativi.

L'art. 4ter co. 1 lettera f) Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020 prevede che all'art. 12 Legge 3/2012 è aggiunto il seguente comma: "*3quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*". In base al disposto dell'art. 4ter co. 2 Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020 la novella normativa è immediatamente applicabile anche alle procedure di accordo di composizione della crisi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 176/2020 (ovvero alla data del 25.12.2020).

L'art. 12 co. 3quater Legge 3/2012 costituisce riproduzione dell'art. 80 co. 3 primo periodo D.Lgs. 14/2019 riferito alla procedura di concordato minore (si aggiunga nel D.Lgs. 14/2019 l'alternativa liquidatoria di raffronto è costituita dalla procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato ex art. 268 ss D.Lgs. 14/2019 che sostituirà la procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14ter ss Legge 3/2012).

Si aggiunga che analoga disciplina è già in vigore con riferimento ad altre procedure concorsuali previste dall'ordinamento, ovvero il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, come emergente dagli artt. 180 co. 4 e 182bis co. 4 RD 267/1942 modificati dall'art. 3 co. 1bis) Decreto Legge 125/2020 convertito in Legge 159/2020, a loro volta riprodotti dall'art. 48 co. 5 D.Lgs. 14/2019 (la procedura liquidatoria di raffronto è rappresentata dal fallimento ex artt. 5 ss RD 267/1942 e successivamente dalla liquidazione giudiziale ex artt. 121 ss D.Lgs. 14/2019).

L'art. 12 co. 3quater Legge 3/2012, come introdotto dall'art. 4ter co. 1 lettera f) Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta); quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14ter ss Legge 3/2012.

La novella normativa costituisce applicazione dell'art. 97 della Costituzione ovvero del principio di buon andamento nel senso di efficienza della Pubblica Amministrazione.

Il legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi (ovvero volte a concludere accordo tra il debitore e la massa creditoria per il pagamento falcidiato dei crediti successivamente omologato dal Giudice, il cui adempimento comporta l'estinzione dell'intera esposizione debitoria sussistente alla data del deposito della proposta) che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale (ovvero volta al soddisfacimento dell'intera massa creditoria nei limiti consentiti dalla consistenza del patrimonio del debitore e dell'ordine delle cause di prelazione).

La norma limita il proprio campo di applicazione alle ipotesi nelle quali il contenuto del voto della Pubblica Amministrazione è decisivo ai fini dell'esito delle votazione, poiché qualora esso risulti influente l'obiettivo della massima efficienza della Pubblica Amministrazione è già realizzato (nel caso di approvazione della proposta) oppure non può essere realizzato (nel caso di mancata approvazione della proposta) per fattori estranei alla condotta (*rectius* al voto) della Pubblica Amministrazione.

In riferimento al caso di specie si consideri quanto segue.

L'adesione dell'Agenzia delle Entrate è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuale di voti positivi occorrente per l'approvazione dell'accordo, considerato che in ipotesi di voto positivo dell'Agenzia delle Entrate l'importo dei crediti che hanno votato positivamente la proposta di accordo avanzata da \_\_\_\_\_ aumenta ad Euro 265.568,92, pari al 71,85% del totale dei creditori ammessi al voto per Euro 369.610,76, con soddisfazione pertanto della percentuale minima di voti favorevoli (60% dei creditori ammessi al voto) necessaria per l'approvazione della proposta.

Il credito erariale riceve maggiore soddisfazione dall'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi proposto da \_\_\_\_\_ rispetto all'ipotetica

alternativa rappresentata dalla procedura di liquidazione del patrimonio di  
a norma degli artt. 14ter ss Legge 3/2012.

Occorre premettere che il credito dell'Agenzia delle Entrate per tributi insinuato nella presente procedura costituisce credito con privilegio generale mobiliare (in particolare a norma dell'art. 2758 cc per l'imposta sul valore aggiunto).

L'attivo di si compone come segue: Euro 135.000,00 quale prezzo ricavato dalla vendita in sede esecutiva dell'immobile precedentemente di sua proprietà ubicato a La Spezia ; immobile ubicato nel Comune di Calice al Cornoviglio con valore di stima pari ad Euro 70.000,00; Euro 3.300,00 quale reddito mensile proveniente dall'esercizio dell'attività professionale di architetto (vedasi pagine 3 e 4 del provvedimento in data 29.11.2019).

Gli immobili di proprietà di (o comunque il prezzo di vendita degli stessi già versato in sede esecutiva) sono inferiori al valore dei crediti con privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc e dei crediti ipotecari, e pertanto nessuna somma riferita alle vendite degli stessi potrebbe essere distribuita all'Agenzia delle Entrate.

Il reddito mensile da attività lavorativa pari ad Euro 3.300,00 sarebbe liquidabile a norma dell'art. 14ter co. 6 lettera b) Legge 3/2012 in misura non superiore ad Euro 2.000,00 (decurtando Euro 1.300,00 per il mantenimento personale e dei figli, vedasi pagina 4 del provvedimento in data 29.11.2019) e comunque non potrebbe essere assicurato nel corso della procedura liquidatoria, considerato che

esercita la propria attività professionale presso l'immobile ubicato a Calice al Cornoviglio (pagina 8 della proposta di accordo di composizione della crisi del 03.11.2018, con allegata attestazione del gestore della crisi a norma dell'art. 9 co. 2 Legge 3/2012), così che la vendita dell'immobile (e la necessità per di reperire nuovo ufficio) cagionerebbe l'interruzione dell'attività professionale o comunque la notevole riduzione dei ricavi provenienti dall'attività professionale. L'Agenzia delle Entrate

non potrebbe pertanto ottenere alcuna somma dall'esercizio dell'attività professionale di

In conclusione, in base all'importo dei crediti indicati nel provvedimento di ammissione del 29.11.2019 la proposta risulta approvata dalla massa creditoria, conseguendone che il procedimento deve proseguire nelle forme di cui all'art. 12 co. 1 Legge 3/2012.

\*\*\*

P.Q.M.

A) Dispone che il gestore delle crisi comunichi ai creditori ed al sovra-indebitato la relazione sull'esito dei voti depositata l'11.03.2020 ed il presente provvedimento.


La comunicazione a ciascuno creditore ed al sovra-indebitato deve avvenire presso la residenza o la sede legale, salvo il caso di parti costituite nella presente procedura di accordo di composizione della crisi tramite proprio avvocato, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta.

La comunicazione relativamente al credito erariale deve essere effettuata nei confronti sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La comunicazione per la posizione creditoria di Riviera Npl srl deve essere effettuata nei confronti del procuratore speciale Credito Fondiario spa.

B) Avverte i creditori ed il sovra-indebitato che possono sollevare eventuali contestazioni entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto A), inviando le contestazioni al gestore della crisi.

C) Dispone che il gestore della crisi, decorso il termine di cui al punto B), depositi nel fascicolo telematico le comunicazioni di cui al punto A), le contestazioni di cui al punto B) pervenute dai creditori o dal sovra-indebitato, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

D) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alle parti costituite  
 tramite l'avv. Luca Tronconi) ed al gestore della crisi avv.  
Ricardo Duykers Mannocci.

La Spezia, 14.01.2021

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli